

CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza 24 marzo 2021, n. 8185

Rilevato che:

XXX adiva gli organi della giurisdizione tributaria avverso la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per la riscossione delle somme, portate in detrazione nell'anno d'imposta 2014, non versate dal suo sostituto d'imposta, la società YYY S.p.A. (nelle more fallita), pur avendo quest'ultimo operato le relative ritenute d'acconto.

L'impugnativa, disattesa in prime cure, veniva accolta, a seguito di appello del contribuente, dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna con sentenza n. 26/11/2013 resa il 25 febbraio 2013.

Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate, articolando tre motivi; resiste, con controricorso, XXX, il quale ha altresì depositato memoria illustrativa.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

Premesso che materia del contendere è l'omesso versamento all'Erario da parte del sostituto d'imposta di ritenute operate, l'Amministrazione ricorrente lamenta come la C.T.R. abbia fondato la propria decisione sulla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/E del 19/03/2009, avente ad oggetto la differente fattispecie del diritto del sostituto a scomputare le ritenute subite pur in assenza della relativa certificazione del sostituto. Per converso, nella ipotesi dedotta in lite, nel quale il sostituto ha effettuato la ritenuta senza versarla, si assume la legittimità della condotta dell'Ufficio, consistita nel disconoscere lo scomputo della ritenuta, effettuata dal percipiente in dichiarazione e nel recuperare, in capo al sostituto, l'importo della ritenuta non versata.

2. Il motivo è infondato, occorrendo tuttavia correggere - ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. - la motivazione della sentenza impugnata.

Sulla questione controversa, oggetto in passato di divergenti letture ermeneutiche, questa Corte, nella composizione dell'organo risolutore dei contrasti, ha di recente offerto una parola chiarificatrice.

È stato infatti affermato il principio di diritto secondo cui «in tema di ritenuta di acconto, nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute, il sostituto non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute» (così Cass., Sez. U., 12/04/2019, n. 10378). L'orientamento - cui va data continuità, non emergendo dalla prospettazione dell'impugnante ragioni per un ripensamento critico giustifica il rigetto del primo motivo di ricorso.

3. L'acclarata infondatezza nel merito della pretesa erariale esime il Collegio dal vaglio degli ulteriori due motivi (pertanto, assorbiti) con cui si deducono vizi motivazionali della pronuncia (segnatamente, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero, in via subordinata, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, per non avere la C.T.R. tenuto conto di quanto evidenziato dall'ufficio, non indicando «con sufficiente margine di precisione e puntualità gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento»).

4. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza, con liquidazione operata come in dispositivo.

Rilevato che soccombente è una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non



trova applicazione la previsione dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in ordine al c.d. doppio contributo (da ultimo, Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315).

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di XXX delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

